



UFFICI CENTRALI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico

Giustizia amministrativa
Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0019118 - 05/09/2008 - USCITA - ugbte



cds 000013325300

Ai Dirigenti ed ai responsabili
delle strutture della giustizia amministrativa
Loro sedi

Oggetto: Art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Incarico di segretario di collegio arbitrale ed incarico per l'espletamento di collaudi.

Si chiede cortesemente agli uffici in indirizzo di voler partecipare, con ogni possibile urgenza, con le modalità della comunicazione formale, al personale amministrativo in servizio presso codeste strutture, l'unità nota del Segretario Generale della giustizia amministrativa, relativa all'oggetto.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Il Dirigente
Pierfilippo Riaca



Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Al personale amministrativo
della giustizia amministrativa

Oggetto: Art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.


Incarico di segretario di collegio arbitrale ed incarico per l'espletamento di collaudi.

Si richiama l'attenzione del personale in indirizzo sulle innovative disposizioni recate dal comma 9 dell'articolo art. 61, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto 25 giugno 2008, n. 112, relativo alla materia in oggetto indicata, e riportato in nota per pronta lettura ¹).

Il citato comma 9 pone l'obbligo, con decorrenza 22 agosto 2008, di versare direttamente al bilancio dello Stato il 50% del compenso percepito dai segretari (dipendenti pubblici) di collegio arbitrale, e dai destinatari (dipendenti pubblici) di incarico di collaudo. La disposizione si applica anche ai compensi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data sopra indicata.

Rilevato che il predetto obbligo è da riferire anche ad ogni componente della segreteria di collegio arbitrale, si fa riserva di comunicare tempestivamente ogni elemento utile per il versamento prescritto.

Con l'occasione si invita il personale interessato alla piena osservanza delle disposizioni relative allo svolgimento di incarichi retribuiti di cui ai commi 7 e 10 dell'articolo 53, del decreto legislativo n. 165/2001.

Roma,  4 SET. 2008

Il Segretario Generale
(Consigliere di Stato Antonino Anastasi)

¹ **Art. 61, comma 9.** Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.